

Comune di Gradara



*Regolamento Comunale
per l'erogazione di contributi e
prestazioni socio-assistenziali*

INDICE

TITOLO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Stato di bisogno
- Art. 5 Tipologia dei servizi socio-assistenziali
- Art. 6 Compiti gestionali in materia socio-assistenziale
- Art. 7 Definizione di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

TITOLO II ASSISTENZA ECONOMICA

- Art. 8 Forme di erogazione
- Art. 9 Assistenza economica continuativa
- Art. 10 Assistenza economica straordinaria
- Art. 11 Integrazione rette per anziani in strutture protette
- Art. 12 Assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti

TITOLO III SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA

- Art. 13 Assistenza domiciliare domestica (SAD)
- Art. 14 Requisiti per l'ammissione al SAD
- Cessazione, riduzione e sospensione del SAD
- Assistenza domiciliare educativa
- Affidamento familiare o a comunità educativo-assistenziali
- Soggiorni climatici estivi per anziani



V SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

- Art. 19 Centri diurni
- Art. 20 Servizi di trasporto portatori di handicap
- Art. 21 Lavoro protetto
- Art. 22 Borsa lavoro

TITOLO V AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ASSISTENZA SCOLASTICA

- Art. 23 Ambito di applicazione
- Art. 24 Determinazione delle tariffe
- Art. 25 Modalità e termini di pagamento
- Art. 26 Esonero
- Art. 26 bis Esonero – servizio di asilo nido comunale
- Art. 27 Modalità e termini di presentazione della domanda di esonero
- Art. 28 Utenti non residenti
- Art. 29 Assistenza scolastica

TITOLO VI PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

- Art. 30 Domanda di ammissione al beneficio
- Art. 31 Istruttoria
- Art. 32 Decorrenza dell'intervento
- Art. 33 Riscossione
- Art. 34 Opposizioni
- Art.34 bis Deroghe

TITOLO VII CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, LOCALI E PATROCINIO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

- Art. 35 Oggetto
- Art. 36 Destinatari
- Art. 37 Ambito di applicazione
- Art. 38 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 39 Criteri e modalità di assegnazione del beneficio economico
- Art. 40 Assegnazione e misura dell'intervento finanziario
- Art. 41 Istruttoria delle istanze
- Art. 42 Modalità di liquidazione degli interventi finanziari
- Art. 43 Decadenza e revoca dei contributi
- Art. 44 Patrocinio
- Art. 45 Eccezioni
- Art. 46 Concessione locali comunali alle associazioni

TITOLO VIII NORME FINALI

- Art. 47 Interventi eccezionali
- Art. 48 Controlli
- Art. 49 Norme generali
- Art. 50 Norme transitorie

Allegato A)

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, vantaggi economici e servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti di cui al successivo art. 3, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, in particolare:

D.P.R.	24/07/1977	n. 116
Legge	07/08/1990	n. 241
Legge	05/02/1992	n. 104
Legge	15/03/1997	n. 59
D.lgs	31/03/1998	n. 112
D.lgs	18/08/2000	n. 267
Legge	08/11/2000	n. 328
L.R.	05/11/1998	n. 43

Con il presente regolamento si introducono i criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISE) di cui al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 modificato con Decreto legislativo 3 Maggio 2000 n. 130 e successivi decreti e regolamenti attuativi.

ART. 2

FINALITÀ

Il comune provvede all'organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze e consentono congrui diritti per gli utenti;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

ART. 3
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune e nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, anche ai cittadini appartenenti all'Unione europea, nonché agli stranieri.

Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel Comune o nella Nazione di appartenenza.

ART. 4
STATO DI BISOGNO

Si definisce stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) condizione economica insufficiente in rapporto alle esigenze minime vitali del nucleo familiare;
- b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza;
- c) assenza di parenti obbligati per legge (art. 433 c.c.) a prestare gli alimenti o che di fatto non vi provvedono;
- d) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- e) sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

ART. 5
TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Al fine di raggiungere le finalità di cui all'art. 2, l'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti tipologie di servizi:

1. assistenza economica continuativa e straordinaria;
2. servizi integrativi alla famiglia;
3. servizi per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione;
4. agevolazioni sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale e assistenza scolastica.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.

ART. 6
COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

Tutti gli atti gestionali in materia spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Egli assicura che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 7
DEFINIZIONE DI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(ISEE)

La valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti prestazioni sociali agevolate, ai sensi del presente regolamento o previste dalla legislazione nazionale e regionale, viene determinata attraverso l'applicazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'ISEE va determinato secondo i criteri stabiliti con d.lgs. 109/98 integrato da decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione di dette norme.

L'ISEE viene determinato con riferimento al nucleo familiare del soggetto richiedente tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo stesso.

L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (allegato d.lgs. 109/98) in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.

Il soggetto richiedente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

L'Amministrazione Comunale può tener conto altresì di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione sostitutiva presentata per determinare l'ISEE (art. 3, comma 1 del d.lgs. 109/98).

Il soggetto richiedente ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. In tal caso la nuova prestazione decorre dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione (art. 4 comma 1 del d.lgs. 109/98).

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione comunale può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata a sostituzione della precedente (art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 221/99).

La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva a corredo della richiesta di accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente regolamento comporta l'esclusione dal beneficio richiesto.

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 8

FORME DI EROGAZIONE

L'assistenza economica di base può essere erogata in forma continuativa a garanzia del minimo vitale, o una-tantum per esigenze straordinarie.

ART. 9

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione) del singolo e/o del nucleo familiare con valore ISEE inferiore al minimo vitale definito nella tabella 1 allegato A ed appartenente ad una delle seguenti categorie:

- A. persone di età superiore ai 65 anni se uomini e 60 anni se donne;
- B. invalidi civili con invalidità superiore o pari al 74% riconosciuta dalle competenti commissioni;
- C. soggetti che avendo presentato domanda per il rilascio dell'invalidità civile, in attesa della visita da parte della Commissione, siano dichiarate dal medico di famiglia, totalmente o permanentemente inabili al lavoro;
- D. persone e nuclei familiari in difficoltà, tra i quali:
 - nuclei familiari con minori impossibilitati al mantenimento dei propri componenti, per gravi motivi di salute e altre situazioni di difficoltà che comportano tempi di recupero dell'autonomia economica;
 - genitori separati, anche di fatto con figli a carico di età inferiore all'obbligo scolastico che non abbiano sostentamento alcuno per mancanza di lavoro o di contributo adeguato del coniuge o dell'ex convivente o di appoggi familiari;
 - genitori, nubili o celibi, vedovi o vedove con figli a carico privi di autonomia senza appoggi della famiglia di origine;
 - persone in fase di disintossicazione dall'uso di sostanze che producono dipendenza (ex alcooldipendenti, ex tossicodipendenti ecc..) su richiesta e indicazione degli operatori del SERT;
 - ex detenuti nel primo periodo successivo alla dimissione dal carcere;
 - famiglie di detenuti unici portatori di reddito senza alcun sostegno economico nel primo periodo di detenzione del capo famiglia o unico componente portatore di reddito;
 - famiglie del malato mentale capo famiglia, unico portatore di reddito, nel primo periodo di manifestazione della malattia che è causa della perdita del reddito;
 - persone che conducono abitualmente forme di vita marginali (es. senza fissa dimora);
 - soggetti disoccupati in età lavorativa.

L'intervento economico viene concesso nella misura necessaria al raggiungimento del minimo vitale definito nella tabella 1 allegato A, decurtato dell'eventuale quota prestata dai parenti obbligati per legge e proporzionalmente alla durata dell'intervento.

In casi particolari, indipendentemente dal valore ISEE, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, quali incapacità totale o parziale del soggetto, non percezione di reddito, rischio di emarginazione, sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, potranno essere disposti interventi d'urgenza a garanzia del minimo vitale in deroga a quanto previsto dal presente articolo.

Il contributo può essere erogato per sei mesi e previa verifica per ulteriori sei mesi.

Se il beneficio è rivolto a soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, l'erogazione del contributo economico è preceduta dalla stesura di un "contratto assistenziale", concordato tra le parti: utente, assistente sociale del Comune e Responsabile dell'ufficio servizi sociali, in cui si prevede l'assunzione di impegni e responsabilità da parte del beneficiario, in vista del superamento e della rimozione della situazione di bisogno. Il "contratto" è sottoposto periodicamente a verifica da parte dell'ufficio servizi sociali e la sua inosservanza, da parte del beneficiario, comporta la sospensione temporanea degli interventi. Qualora il beneficiario risponda positivamente alle disposizioni concordate nel suddetto "contratto", l'erogazione del contributo può essere rinnovata per altri sei mesi e fino al raggiungimento di una autonomia economica e personale.

Sono esclusi da tale contributo i richiedenti con:

- a) reddito superiore al valore ISEE indicato nella tabella 1 allegato A);
- b) proprietà di beni immobili (salvo la proprietà dell'alloggio abitato dal nucleo familiare);
- c) esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C.) e che di fatto vi provvedano;
- d) tenore di vita non rispondente alla situazione dichiarata;
- e) mancanza di collaborazione da parte dell'utente;
- f) non attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro.

ART. 10

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato quando ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo e/o del singolo.

Il contributo è un intervento "una tantum" e può essere concesso una sola volta nell'arco dell'esercizio finanziario ed è finalizzato all'acquisto di beni, prestazioni, servizi, debitamente documentati, pertanto l'entità deve essere strettamente necessaria a fronteggiare il problema.

Il contributo non può superare il massimale annuale indicato nella tabella 2 allegato A) erogabile anche in rate che se cumulate non superino il massimale fissato.

L'intervento a carattere straordinario per esigenze urgenti e contingibili viene erogato per spese riguardanti:

- cumulo arretrati affitto abitazione;
- cumulo bollette utenze, acqua, luce, gas, (escluso il telefono), spese condominiali;
- acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale;
- trasloco;
- trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche;
- spese scolastiche inerenti la scuola dell'obbligo e scuola media superiore;
- lavori di manutenzione in alloggi per anziani e inabili;
- trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune.

L'intervento viene concesso nella misura indicata nella tabella 2 allegato A) decurtato dell'eventuale quota prestata dai parenti obbligati per legge.

Sono consentite erogazioni di importo superiore al massimale fissato o per spese non previste nel suddetto elenco, qualora ricorrano gravi stati di disagio ed emarginazione, rilevati dall'Ufficio Servizi Sociali, e

che richiedano consistenti interventi per eliminare possibili condizioni di rischio.

Tali proposte sono subordinate all'approvazione della Giunta Comunale.

Tale intervento può essere erogato anche agli utenti che beneficiano degli altri interventi di assistenza economica.

Per garantire inoltre una minima autonomia alla persona di passaggio è consentita l'erogazione di una somma di denaro o di altri interventi che il Responsabile di Settore competente riterrà opportuno attivare, secondo la situazione contingente.

ART. 11

INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

Il Comune eroga un intervento economico a favore di anziani o soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, ospitati in strutture residenziali, qualora gli stessi non risultino in grado, unitamente ai loro familiari tenuti per legge agli alimenti, di provvedere all'integrale copertura della retta di ricovero.

Il soggetto ricoverato in una struttura residenziale è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico dell'utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il proprio patrimonio sia mobiliare che immobiliare. Il fabbricato che rappresenta l'abitazione principale del nucleo familiare di appartenenza del soggetto ricoverato e l'unica proprietà dei componenti il nucleo stesso non viene preso in considerazione.

All'utente, è comunque garantita la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla [tabella 3 allegato A](#)).³

L'intervento economico dell'Amministrazione Comunale viene concesso nella misura necessaria alla copertura della retta di ricovero, decurtato dell'eventuale quota prestata dai parenti obbligati per legge e tenendo conto delle disposizioni di cui al presente articolo.

La quota a carico dei parenti obbligati per legge viene determinata come indicato nella tabella 3 allegato A). Ai fini della determinazione dell'ISEE dei parenti obbligati si esclude dal nucleo familiare, qualora rientrante, il soggetto ricoverato.

Il comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al ricoverato durante e dopo il ricovero (es. indennità di accompagnamento, pensioni, immobili, ecc.) fino alla concorrenza delle somme dovute.

ART. 12

ASSISTENZA ECONOMICA PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI

Gli interventi di assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti concorrono al parziale rimborso delle spese sanitarie sostenute per medicinali che non hanno equivalenti nella fascia di esenzione dal ticket ed accertamenti diagnostici del singolo e/o del nucleo familiare con valore ISEE inferiore al minimo vitale definito nella tabella 1 allegato A, purché non proprietari di beni immobili oltre la casa di abitazione.

Il richiedente ammesso a fruire della prestazione in oggetto al fine della liquidazione del rimborso delle spese sanitarie deve presentare la seguente documentazione:

a) per farmaci:

- prescrizione del farmaco da parte del medico curante;
- scontrini fiscali rilasciati dalla farmacia;

b) per esami di laboratorio:

- prescrizione del medico curante;
- ricevuta fiscale rilasciata dal laboratorio che effettuato la prestazione.

Sono escluse dal rimborso le spese per:

- alimenti dietetici;
- materiale igienico-sanitario;
- protesi oculistiche e dentarie.

Le cifre annue rimborsabili non possono superare i massimali indicati nella tabella 4 all'allegato A.

TITOLO III

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA

ART. 13

ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA (SAD)

Il servizio di assistenza domiciliare domestica è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per particolari bisogni di ordine socio-sanitario permanenti o temporanei hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione.

Scopo del servizio è di favorire l'autonomia della persona interessata e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- aiuto domestico: governo della casa, acquisto del cibo ed eventuale preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria, commissioni varie;
- aiuto sociale: accompagnamento visite mediche o terapie, passeggiate, commissioni riguardanti pratiche burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari;
- aiuto relazionale: interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali, del vicinato, del volontariato nei confronti della persona assistita.

ART. 14

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL SAD

Possono richiedere il Servizio di Assistenza Domiciliare Domestica, tutte le persone residenti, che presentino regolare domanda da compilarsi presso l'ufficio servizi sociali del comune.

La situazione economica non costituisce criterio discriminante per l'ammissione al servizio ma solo per la valutazione dell'eventuale quota parte di contribuzione del soggetto o della famiglia alle spese. La misura della quota di contribuzione a carico del soggetto o della famiglia viene determinata come indicato nella tabella n. 5 allegato A)

Il soggetto richiedente deve appartenere ad una delle seguenti categorie:²

- anziani, o soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti
- anziani o soggetti in condizioni di autosufficienza ma che vivono soli, con difficoltà di ordine relazionale, sanitario o sociale
- adulti affetti da gravi malattie o con problemi psichiatrici o di ordine socio-relazionale
- portatori di handicap
- inabili
- malati terminali
- minori a rischio sociale
- gestanti a rischio di gravidanza

Per situazioni urgenti, **(segnalazioni Autorità Giudiziaria, emarginazione, pericolo di vita)** su proposta dell'Assistente Sociale si prevede l'attivazione immediata in attesa di regolarizzare la procedura di ammissione, **qualora vi siano le condizioni, oppure di attivare il servizio d'ufficio con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale.**

Per ogni utente viene predisposto uno specifico progetto d'intervento nel quale vengono esplicitate sinteticamente le attività da svolgere al domicilio, il monte ore settimanale, la ripartizione oraria

nell'arco della settimana, e la durata dell'intervento che saranno determinate tenendo in considerazione i seguenti elementi: condizioni economiche del soggetto e del nucleo familiare;

- stato di salute del soggetto interessato (100% di invalidità, riconoscimento handicap, altro certificato);
- condizione socio-relazionale del soggetto interessato e del nucleo familiare.

ART. 15 CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL SAD

Il SAD può cessare in caso di:

- richiesta dell'utente o familiare;
- decesso o ricovero definitivo presso istituti qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (es. molestie, aggressioni verbali, etc.);
- qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito gli operatori.

Il SAD può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti.

Il SAD può essere ridotto in caso di:

- richiesta dell'utente o familiare;
- per motivi di servizio.

ART. 16 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Il servizio educativo finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione, alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà, a portatori di handicap o soggetti affetti da disturbi mentali, per favorirne un armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

La prestazione, a carattere gratuito, viene erogata a domicilio o presso strutture comunali secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela predisposto dall'équipe socio-educativa dell'A.S.L. competente in collaborazione con i servizi sociali del Comune.

E' ammessa in casi eccezionali la concessione di contributi alla famiglia a compenso di prestazioni di assistenza educativa svolta da persone di fiducia della famiglia o che rappresentano una figura di riferimento per il minore. L'entità del contributo sarà determinato dalla Giunta Municipale.

I criteri di funzionamento del servizio educativo sono disciplinati con apposito atto della Giunta Municipale.

Art. 17

AFFIDAMENTO FAMILIARE O A COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 184/83 il minore che sia "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione".

L'affido può configurarsi in relazione agli affidatari in:

- affido etero-familiare a terzi;
- affido a parenti entro il 4° grado;
- inserimento in comunità educativo-assistenziale su provvedimento del Tribunale dei Minori;
- pronta accoglienza temporanea in comunità educativo-assistenziale a dimensione familiare in presenza di situazione di emergenza e con caratteristiche di immediatezza e temporaneità riservata a minori residenti in grave stato di abbandono e a minori italiani o stranieri trovati occasionalmente nel territorio comunale per il tempo strettamente necessario al rientro in famiglia o all'affidamento a terzi.

Nel caso di affidamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria l'Amministrazione Comunale si accollerà l'onere economico nella misura indicata nella tabella 6 allegato A).

Nel caso di affido a parenti entro il 4° grado, l'entità del contributo verrà stabilita dalla Giunta Municipale a seguito di opportuna indagine sulla condizione socio-economica sia della famiglia affidataria, sia di quella d'origine. Il contributo non potrà in ogni caso superare la somma mensile prevista nella suddetta tabella.

In caso di affidamenti di tipo consensuale effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale il servizio sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.

ART. 18

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI

Il servizio è rivolto a realizzare interventi socio-ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani in contesti residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti.

Le modalità e i criteri di organizzazione del servizio, con particolare riferimento alla scelta della località, ai requisiti soggettivi dei partecipanti, alla determinazione del numero dei partecipanti e ai criteri di selezione degli stessi, nonché alla determinazione della misura di contribuzione a carico dei partecipanti sulla spesa, saranno oggetto di apposita deliberazione annuale della Giunta Municipale.

Fruiscono dei soggiorni estivi i cittadini residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti purché accompagnati.

TITOLO IV

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

ART. 19

CENTRI DIURNI

I centri diurni o semiresidenziali sono un servizio rivolto a portatori di handicap medio-grave o soggetti affetti da disturbi mentali, dopo l'età dell'obbligo scolastico. Il servizio tende ad attivare, attraverso la realizzazione di un progetto educativo e riabilitativo individuale, processi di socializzazione, recupero, miglioramento o stabilizzazione delle capacità residue del soggetto.

La segnalazione, completa di diagnosi e di profilo dinamico-funzionale, viene effettuata dall'équipe dell'A.S.L. appositamente costituita (U.M.E.A. e U.M.E.E.) o dal dipartimento di salute mentale in collaborazione con l'ufficio servizi sociali del Comune.

La situazione economica non costituisce criterio discriminante per l'ammissione ma solo per la valutazione dell'eventuale quota parte di contribuzione della famiglia alle spese del servizio.

Il soggetto ricoverato in un centro diurno è tenuto a contribuire al pagamento del costo del servizio nella misura indicata nella tabella n. 7 a) Allegato A).²³

La quota a carico dei parenti obbligati per legge viene determinata come indicato nella tabella n. 7 b) Allegato A).²³

ART. 20

SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il servizio di trasporto a favore di soggetti portatori di handicap si attiva su richiesta dell'interessato nei seguenti casi:

- trasporto da e verso i centri diurni;
- trasporto scolastico per portatori di grave handicap motorio;
- trasporto da e verso centri di terapia riabilitativa, centri ospedalieri, socio-formativi, luoghi di formazione e tirocinio lavorativo.

Il servizio di trasporto viene effettuato attraverso convenzioni con organizzazioni del privato sociale o, previa effettiva disponibilità di posti, dall'A.S.L. ai sensi del relativo protocollo d'intesa.

Qualora non siano attuabili le soluzioni sopra indicate si provvede alla concessione di un contributo, alla famiglia o allo stesso disabile che effettuano con mezzi propri il trasporto, per il rimborso delle spese di carburante e accompagnatore.

La misura della quota di contribuzione viene individuata attraverso il medesimo calcolo di cui al precedente art. 19 e secondo i parametri di cui alla tabella 7 dell'Allegato A.

ART. 21
LAVORO PROTETTO

L'intervento, che consiste nell'inserimento in attività occupazionali a scopo educativo e rieducativo in ambiente di lavoro protetto, è attivato nei confronti di portatori di handicap o con problemi di salute mentale, incollocabili, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le condizioni generali di vita e per combattere l'isolamento.

L'inserimento avviene presso i laboratori protetti gestiti dalla ASL o presso cooperative di lavoro convenzionate con il Comune, su specifico progetto dell'apposita equipè dell'ASL (UMEA-UMEE) o dal dipartimento di salute mentale in collaborazione con l'ufficio servizi sociali del Comune.

Il Comune provvederà al pagamento di un assegno mensile nella misura indicata dalla normativa vigente in materia:

ART.22
BORSA LAVORO

L'intervento è attivato nei confronti di soggetti con handicap o con problemi di salute mentale con capacità lavorative ridotte sulla base di un progetto individuale proposto dall'apposita equipè dell'ASL (UMEA –UMEE) o dal dipartimento di salute mentale in collaborazione con l'ufficio servizi sociali del Comune.

Il soggetto inserito riceve mensilmente un assegno a titolo di rimborso spese, nella misura indicata dalla normativa vigente in materia:

TITOLO V
AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI
ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 23
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente titolo disciplina i criteri di compartecipazione da parte degli utenti nonché i casi di esonero totale o parziale per le prestazioni erogate da questa Amministrazione nell'ambito dei seguenti servizi scolastici ed educativi: asilo nido, scuola materna, mensa e trasporto scolastico, centri estivi e ogni altro servizio che sarà attivato in futuro.

ART. 24
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La fruizione dei servizi di asilo nido, scuola materna e centri estivi comporta il pagamento di una "retta unica mensile" stabilita in rapporto all'orario di frequenza giornaliero scelto dai genitori del bambino.

La fruizione del servizio di mensa scolastica comporta il pagamento di una retta unica annuale stabilita in rapporto al numero di giorni di rientro.

La fruizione del servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento di una retta unica annuale.

L'ammontare della quota di contribuzione di cui sopra viene stabilito dalla Giunta comunale, in sede di determinazione annuale delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale.

ART. 25
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

La retta mensile dovrà essere versata, di norma, entro il giorno 15 del mese successivo alla fruizione del servizio.

La retta annuale dovrà essere versata in un'unica soluzione entro i termini che saranno resi noti dall'ufficio competente.

Il pagamento dovrà essere effettuato o tramite bollettino di c/c postale o tramite versamento presso la Tesoreria Comunale.

Previa richiesta motivata dell'utente il pagamento della rata annuale potrà essere suddiviso in più rate.

Il ripetuto ritardo nell'effettuazione dei pagamenti può dare luogo all'esclusione dalla fruizione del servizio.

ART. 26 ESONERO

L'esonero totale o parziale dal pagamento della retta relativa ai servizi di cui al precedente art. 23, **escluso il servizio di asilo nido**, viene concesso per stato di disagio sociale oppure per difficoltà economiche della famiglia.

La famiglia che si trova in condizioni economiche disagiate potrà usufruire, di agevolazioni o esoneri nella misura determinata come indicato nella tabella 9 allegato A).

L'esonero, per motivi di disagio sociale viene concesso, su richiesta, nei casi di seguito indicati:

1) Le somme dovute in base alle tariffe vigenti vengono ridotte del 25% nei seguenti casi:

- a) per nuclei familiari monoparentali (genitori separati legalmente, ragazza madre o ragazzo padre) ove non siano presenti altri componenti muniti di reddito;
- b) per bambini portatori di handicap certificato;
- c) per i servizio in cui è previsto il pagamento di una retta mensile, per bambini soggetti a terapie continue che comportino spese ricorrenti d'importo medio equiparabile al 50% della retta dovuta per la fruizione del servizio, verificate tramite idonea documentazione probatoria delle spese e certificazione medica;

2) Le somme dovute in base alle tariffe vigenti vengono ridotte del 15% nei seguenti casi:

- a) per i servizi in cui è previsto il pagamento di una retta mensile, in caso di malattia superiore a 15 giorni consecutivi nell'arco del mese di riferimento (sono quindi esclusi i periodi di malattia superiori a 15 giorni consecutivi a cavallo di due mesi);

3) Altri casi che danno diritto alla riduzione della retta:

- a) nel mese di ammissione e/o dimissione del bambino al servizio gli utenti dovranno versare una quota della retta mensile o annuale proporzionale al periodo di frequenza;
- b) in caso di primo inserimento del bambino all'asilo nido, il pagamento della retta decorre dal primo giorno di consumazione del pasto;
- c) in caso di rinuncia al servizio:
 - con retta mensile (asilo nido / scuola materna / centro estivo): la famiglia interessata sarà tenuta a corrispondere il 50% della retta per un periodo di frequenza inferiore a 15 giorni, la retta intera per un periodo di frequenza superiore a 15 giorni;
 - con retta annuale (trasporto e mensa scolastica) la famiglia interessata sarà tenuta a corrispondere la retta nella misura intera;
- d) in caso di esclusione dalla fruizione del servizio, la famiglia è tenuta a corrispondere la retta in proporzione al periodo di fruizione del servizio stesso;
- e) altri casi in cui può essere applicata una riduzione proporzionale della retta rispetto all'effettiva fruizione del servizio saranno valutati dal Responsabile del Servizio, sentito l'assessore di riferimento.

Le previste riduzioni delle somme dovute NON si cumulano quando si verifichi la sussistenza contestuale di entrambe le condizioni (economica e sociale).

ART. 26 BIS
ESONERO – SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

L'esonero dal pagamento della retta relativa al servizio di asilo nido comunale viene concesso secondo le modalità indicate nel precedente art. 26. Qualora, però, la richiesta avvenga per motivi di difficoltà economica, l'ammissione al beneficio avviene solo nel caso in cui, a seguito di una valutazione effettuata dai servizi sociali, emerga la improrogabile necessità dell'inserimento.

ART. 27
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO

Le domande di esonero debbono essere presentate al responsabile del servizio competente prima dell'inizio di fruizione del servizio o entro i termini che saranno resi noti dall'ufficio stesso.

L'accoglimento della domanda determina l'applicazione dell'esonero, nella misura prevista ai sensi degli articoli precedenti, fin dall'inizio della prestazione in oggetto.

Le domande di esonero presentate successivamente al termine indicato al comma 1 danno luogo, se accolte, alla riduzione delle somme dovute dall'utente interessato a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

In caso di rigetto della domanda, la riscossione delle somme dovute dall'utente, può essere dilazionata previo accordo con il responsabile del servizio.

I risultati dell'istruttoria debbono formare oggetto di una disposizione motivata del responsabile del servizio.

ART. 28
UTENTI NON RESIDENTI

Gli utenti non residenti non sono soggetti alle agevolazioni circa il pagamento della retta previste dal presente titolo. L'eventuale maggiorazione della retta rispetto agli utenti residenti, sarà stabilita nell'annuale deliberazione della Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale.

ART. 29
ASSISTENZA SCOLASTICA

L'amministrazione Comunale, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico nonché, per favorire la qualificazione del sistema scolastico, attua i seguenti interventi:

- a) contributo per il pagamento della mensa scolastica e trasporto a favore di alunni frequentanti scuole medie inferiori che offrano servizi non assicurati dalle scuole situate nell'ambito del territorio comunale (es. Conservatorio Rossini di Pesaro). Il contributo è pari al 40% del costo del servizio;
- b) pagamento dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, ai sensi della vigente normativa;
- c) erogazione contributi regionali e statali per acquisto libri di testo e sussidi scolastici, assegnazione borse di studio, agevolazioni trasporto urbano ed extraurbano;

- d) sostegno alle famiglie di alunni portatori di handicap attraverso l'acquisto di attrezzature e strumentazione didattica specifica;
- e) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche di alunni disadattati o in difficoltà di sviluppo e apprendimento (assistenza scolastica);
- f) contributo economico all'Istituto Comprensivo per la realizzazione di specifici progetti che favoriscono il potenziamento e la qualificazione delle opportunità educative. L'entità del contributo viene determinata dalla Giunta Municipale;
- g) attivazione di servizi extrascolastici durante il periodo di chiusura delle scuole. Modalità e criteri di organizzazione dei predetti servizi saranno disciplinati con apposito atto della Giunta Municipale.

TITOLO VI PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI

ART. 30 DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'ammissione alle prestazioni di cui al presente regolamento viene effettuata su presentazione di domanda, da parte dell'interessato o suo familiare, redatta su apposito modulo contenente le informazioni necessarie al fine di determinare l'accesso alla prestazione stessa.

In caso di utenti minori, i firmatari sono gli esercenti la potestà parentale o tutori.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il servizio provvede d'ufficio.

Alla domanda va allegato ogni documento comprovante i requisiti per l'accesso alla prestazione richiesta.

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione della medesima.

ART. 31 ISTRUTTORIA

L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici e del servizio sanitario;
- richiede eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;
- dispone visite domiciliari dell'assistente sociale al fine di valutare la situazione personale, economica e sociale del richiedente e al fine della determinazione dello stato di bisogno;
- adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

L'ufficio servizi sociali, esperita l'istruttoria determina l'ammissione o non ammissione al beneficio, la misura dell'intervento economico e provvede all'assunzione dell'apposito impegno di spesa.

ART. 32 DECORRENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento è di giorni 60.

In nessun caso è consentita la retroattività.

L'esito della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.

ART.33 RISCOSSIONE

L'intervento assistenziale in denaro viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. Su indicazione del medesimo è consentita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente purché incluso nel modello di richiesta.

La delega per la riscossione dell'intervento socio-assistenziale a persona diversa dal firmatario della domanda o componente incluso nel modello di richiesta, è consentita solo in casi eccezionali per comprovata impossibilità a riscuotere.

L'integrazione del pagamento della retta di ricovero per anziani può essere versata direttamente all'Istituto di ricovero.

ART.34 OPPOSIZIONI

Il cittadino può presentare opposizione contro la decisione del responsabile del settore entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

L'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.

La Giunta Municipale riesaminerà la posizione dando risposta definitiva entro 30 giorni.

ART. 34 BIS DEROGHE

L'ammissione alla prestazioni di cui al presente regolamento nei casi non previsti dai precedenti articoli, è consentita, qualora sia accertata dall'Ufficio Servizi Sociali, l'emergenza e la gravità della situazione socio-economica in cui versa il singolo o il nucleo familiare, anche in assenza di specifica richiesta.

L'intervento sociale e/o economico, può essere disposto in via eccezionale per un periodo limitato, eventualmente prorogabile, qualora sia accertata la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'intervento sociale.

TITOLO VII
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI, LOCALI E
PATROCINIO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 35
OGGETTO

Il presente titolo individua e disciplina l'erogazione di contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, attraverso la fornitura di servizi comunali, sale e strutture, personale e mezzi dipendenti dal Comune ed assunzione diretta a carico del bilancio comunale delle spese per la fornitura di alcuni beni e servizi necessari per la realizzazione dell'iniziativa, in favore dei soggetti di cui al successivo art.36.

ART. 36
DESTINATARI

Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono: Enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, comitati e altre istituzioni dotate di personalità giuridica che intendono svolgere attività annuale o iniziative, manifestazioni, progetti finalizzati a diffondere, organizzare ed incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale, turistico ed economico del Comune di Gradara.

ART. 37
AMBITO DI APPLICAZIONE

I benefici di cui al presente titolo sono concessi per le attività relative ai seguenti settori di intervento:

• ***Settore educativo e della formazione***

- attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e universitario;
- iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
- incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della Scuola e delle attività extrascolastiche giovanili;
- attività d'interesse pedagogico-didattico, di aggiornamento e formazione del personale docente;
- interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di Scuole;
- iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extra comunitari;
- altro.

• ***Settore sportivo, ricreativo e del tempo libero***

- attività sportive a favore dei soggetti portatori di handicap o disagio socio-familiare;
- attività per l'avviamento allo sport dei giovani, adulti ed anziani;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale, nazionale e internazionale;
- interventi e iniziative di carattere ludico a favore di giovani e adolescenti e loro famiglie;
- attività tese a favorire l'aggregazione e socializzazione tra i giovani;
- attività tese a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale, con particolare attenzione ai bambini;
- sportelli informativi;
- altro.

- **Settore culturale**

- attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della città;
- manifestazioni che pongono Gradara come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione di un'autentica cultura della pace;
- attività o manifestazioni volte a valorizzare le grandi istituzioni culturali;
- attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e museale;
- studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;
- attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati;
- altro;

- **Settore turistico**

- attività e manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio;
- interventi di qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all'informazione, accoglienza turistica, intrattenimento degli ospiti;
- altro.

- **Settore sociale**

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
- avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;
- altro.

- **Settore tutela ambientale e agricoltura**

- per attività e manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
- altro.

- **Settore di promozione economica**

- attività ed iniziative tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale con particolare riguardo alle attività di sviluppo della piccola impresa.
- attività finalizzate alla promozione e commercializzazione di prodotti artigianali tipici e biologici;
- altro.

ART. 38

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti di cui al precedente art. 36 al fine di accedere agli interventi di sostegno, ai contributi ed alle altre forme di vantaggio economico, devono fare pervenire all'Amministrazione Comunale apposita domanda a firma del presidente o del legale rappresentate.

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) codice fiscale e/o partita I.V.A dell'ente o associazione richiedente;
- b) copia Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già in possesso del Comune di Gradara. Per le associazioni e i comitati non dotati di atto costitutivo o di statuto dovrà essere prodotto rispettivamente l'elenco dei soci e quello dei componenti il comitato;
- c) dettagliata relazione illustrativa delle attività istituzionale e della iniziativa per cui si richiede il contributo, specificandone gli scopi e la rilevanza;
- d) elenco dettagliato degli spazi, strutture e servizi comunali se necessari allo svolgimento della manifestazione o attività;

- e) bilancio preventivo nel quale sia incluso il contributo richiesto al Comune e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da Enti pubblici e privati diversi relativo all'iniziativa per la quale è richiesto il vantaggio economico, suddiviso analiticamente nelle varie voci;
- f) dichiarazione ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73 attestante se il richiedente agisce o non in posizione d'impresa;
- g) indicazione della persona abilitata alla riscossione ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

Il termine di presentazione della domanda sarà reso noto con la pubblicazione di apposito bando approvato con atto della Giunta Municipale.

L'Amministrazione Comunale potrà derogare al termine di cui sopra nei seguenti casi:

- quando alla scadenza del termine non era possibile prevedere lo svolgimento dell'iniziativa;
- quando alla stessa data non si era verificato l'evento oggetto del contributo;
- quando la manifestazione o iniziativa sia di rilevante interesse.

ART. 39

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale nella concessione dei contributi di cui al presente titolo deve tenere conto:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
• del contenuto dell'attività	• fino 20
• della finalità pubblica o di interesse pubblico	• fino 10
• dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica ed economica della comunità;	• fino 20
• della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;	• fino 10
• della rappresentatività del soggetto proponente;	• fino 5
• dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;	• fino 5
• del rapporto tra il costo previsto e il risultato ipotizzato;	• fino 10
• della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;	• fino 10
• del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.	• fino 10

ART 40

ASSEGNAZIONE E MISURA DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

La Giunta Municipale, attraverso l'adozione di atti deliberativi e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 41 e degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, nonché della disponibilità finanziaria in bilancio, decide in merito all'accoglimento delle istanze prodotte.

L'atto deliberativo di cui sopra dovrà essere adottato entro 45 gg. dalla scadenza di cui all'art.38, salvo abbreviazione del termine suddetto nei casi di urgenza e dovrà indicare la misura del beneficio concesso.

La misura dell'intervento di sostegno finanziario non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi. Se in sede di consuntivo si verificasse la predetta condizione il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto. Ad ogni modo parte della spesa, pari ad almeno il 10%, deve essere sostenuta direttamente dal soggetto beneficiario.

ART. 41 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il responsabile del procedimento al quale l'istanza è inviata provvede a:

- a) dare comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali produrrà effetti il provvedimento finale di accoglimento o rigetto dell'istanza di concessione dei benefici di cui al presente regolamento. Nella comunicazione sono indicati: l'unità organizzativa competente; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- b) valutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici di cui al presente regolamento;
- c) chiedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee;
- d) predisporre il provvedimento deliberativo opportunamente motivato con l'indicazione delle ragioni che hanno determineranno le decisioni dell'Amministrazione;
- e) predisporre gli atti relativi all'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione dei contributi concessi secondo le modalità indicate nell'art. 42.

ART. 42 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

Il soggetto beneficiario di contributi economici, al fine della liquidazione del beneficio concesso, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) per gli Enti Pubblici:
 - relazione dettagliata dell'attività svolta;
- b) per gli altri Enti:
 - relazione dettagliata dell'attività svolta
 - bilancio consuntivo debitamente sottoscritto dal presidente o rappresentante legale contenente l'indicazione delle entità e sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, corredato dalle copie delle fatture quietanziate e/o dei rimborsi spese e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta pari al contributo concesso.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, il contributo sarà revocato.

La Giunta comunale può concedere con lo stesso provvedimento che accorda la sovvenzione, un acconto non superiore al 70% del suo ammontare.

ART. 43
DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Decadono dal beneficio della sovvenzione i “destinatari” che:

- a) non effettuano l’attività programmata oggetto della deliberazione;
- b) non realizzino l’iniziativa oggetto della deliberazione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
- c) non presentino la documentazione di cui all’art. 42;
- d) nell’ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera.

La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il destinatario, con deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

ART. 44
PATROCINIO

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall’Amministrazione Comunale con atto del Sindaco.

Il soggetto che l’ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.

La concessione del patrocinio non comporta per se la corresponsione di benefici finanziari o concessione di agevolazioni.

Per i beneficiari degli interventi previsti dal presente titolo è fatto obbligo di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali attività, ovvero negli eventuali manifestazioni, o altro materiale col quale effettuano pubblico annuncio, la dicitura attestante che l’iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Gradara.

ART. 45
ECCEZIONI

L’amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali o di particolare rilevanza pubblica, non previste nel presente titolo, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assumere direttamente a proprio carico l’organizzazione dell’iniziativa quando la stessa rivesta particolare importanza per l’intera collettività locale e vi sia la disponibilità e collaborazione del soggetto che ha presentato l’istanza.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l’Amministrazione Comunale andrà ad erogare per l’espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore.

ART. 46
CONCESSIONE LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI

L'Amministrazione Comunale può concedere l'uso di locali comunali alle associazioni che svolgono la propria attività, almeno in prevalenza e in modo non occasionale, nel territorio del Comune.

L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento, su proposta del responsabile del settore Lavori Pubblici.

I locali dell'amministrazione Comunale vengono concessi alle singole associazioni con contratto di comodato a titolo gratuito. E' fatto divieto all'associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi, pena la decadenza dal godimento. Tutte le spese relative ai consumi di energia, all'installazione dei contatori e allaccio forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

La giunta Municipale può disporre la revoca dell'assegnazione nei seguenti casi:

1. qualora l'associazione venga sciolta;
2. qualora l'associazione non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
3. in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
4. nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
5. qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati.

Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART.47

INTERVENTI ECCEZIONALI

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso e di cui sia accertata la gravità, è facoltà del competente funzionario assumere i relativi provvedimenti dandone comunicazione alla Giunta Municipale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, l'improvvisa presenza sul territorio di fenomeni di immigrazione, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o soggetti portatori di handicap.

ART. 48

CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato con deliberazione della Giunta Municipale ai sensi degli artt. 1 comma 2 e 11 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e tutti gli altri controlli stabiliti ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica.

Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il soggetto perderà il diritto alla prestazione e il fatto sarà segnalato all'autorità giudiziaria.

E' fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 49

NORME GENERALI

L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate in bilancio.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché ad altri regolamenti comunali.

I parametri economici delle tabelle allegate al presente Regolamento sono aggiornate annualmente con atto della Giunta Municipale.

ART. 50

NORME TRANSITORIE

Le disposizioni di cui agli articoli 11, 19 e 20, limitatamente alle prestazioni già in essere, saranno applicate con decorrenza **01/01/2004**.

In ogni altro caso, la prestazione in essere dovrà essere rivalutata secondo le disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO A

TABELLA N. 1

MINIMO VITALE 2002 €/L.

€. 5.164,56
L. 10.000.000

TABELLA N. 2

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

MASSIMALE EROGABILE ANNUALMENTE

€. 1.500,00

FASCE ISEE DI ACCESSO AL BENEFICIO

VALORE MINIMO (esonero totale)	VALORE MASSIMO (nessun contributo)
€. €. 5.164,56	€. 10.329,12
L. 10.000.000	L. 20.000.000

INTERVENTO DEL COMUNE SULLA SPESA SOSTENUTA

La misura di intervento si calcola come segue:

Valore ISEE massimo : Spesa sostenuta = Valore ISEE del richiedente : X

X= capacità economica del richiedente

Intervento comunale = capacità economica del richiedente – spesa sostenuta

TABELLA N. 3

INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE

FASCE ISEE DI ACCESSO AL BENEFICIO

VALORE MINIMO (esonero totale)	VALORE MASSIMO (nessun contributo)
€. 5.164,56	€. 25.822,84
L. 10.000.000	L. 50.000.000

INTERVENTO DEL COMUNE SULLA SPESA SOSTENUTA

La misura di intervento si calcola come segue:

Valore ISEE massimo : Costo del servizio = Valore ISEE del richiedente : X

X= capacità economica del richiedente

Intervento comunale = capacità economica del richiedente – costo del servizio

QUOTA SPESE PERSONALI RICONOSCIUTA ALL'UTENTE € 250,00

--

TABELLA N. 4**ASSISTENZA ECONOMICA PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI****SPESA ANNUA RIMBORSABILE**

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO ANNUO RIMBORSABILE
1	€ 250,00
2	€ 400,00
3	€ 550,00
4	€ 700,00
5 e più persone	€ 800,00

TABELLA N.5**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA****SOGLIA DI ACCESSO AL SERVIZIO**

VALORE MINIMO (esonero totale)	VALORE MASSIMO (nessun contributo)
€. 5.164,56	€. 12.911,42
L. 10.000.000	L. 25.000.000

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

La misura di compartecipazione dell'utente al costo del servizio viene determinata come segue:

Valore ISEE massimo : costo del servizio = Valore ISEE del richiedente : X

X= misura di compartecipazione dell'utente ²

TABELLA N. 6**AFFIDO FAMILIARE E A COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI****CONTRIBUTO MENSILE**

TIPO DI AFFIDO	IMPORTOCONTRIBUTO
Affido etero-familiare a terzi	€ 250,00 mensili
Affido a parenti entro il 4° grado	€ 200,00 (valore massimo mensile)
Affido diurno a terzi	€ 200,00 mensili
Affido a comunità educativo-assistenziali	Copertura del costo della retta giornaliera

TABELLA N.7**CENTRI DIURNI****SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ²³****a) COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE**

	CENTRO DIURNO	TRASPORTO
Se titolare o non titolare di pensione	€ 50,00	€ 15,00
Se titolare dell'indennità di accompagnamento	€ 100,00	€ 30,00

b) DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE**FASCE ISEE DI ACCESSO AL BENEFICIO**

VALORE MINIMO (esonero totale)	VALORE MASSIMO (nessun contributo)
€ 5.164,56	€ 12.911,42
L. 10.000.000	L. 25.000.000

INTERVENTO DEL COMUNE SULLA SPESA SOSTENUTA

La misura di intervento si calcola come segue:

Valore ISEE massimo : **Compartecipazione dell'utente** = Valore ISEE del richiedente : X

X= capacità economica del richiedente

Intervento comunale = **compartecipazione dell'utente** – capacità economica del richiedente

TABELLA N.8**LAVORO PROTETTO****BORSA LAVORO****CONTRIBUTO MENSILE**

	Importo
Se titolare o non titolare di pensione	€ 100,00
Se titolare dell'indennità di accompagnamento	€ 50,00

TABELLA 9**AGEVOLAZIONI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI****FASCE ISEE DI ACCESSO AL BENEFICIO**

VALORE MINIMO (esonero totale)	VALORE MASSIMO (nessun esonero)
€ 5.164,56	€ 10.329,12
L. 10.000.000	L. 20.000.000

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

La misura di compartecipazione dell'utente al costo del servizio viene determinata come segue:

Valore ISEE massimo : costo del servizio = Valore ISEE del richiedente : X

X= misura di compartecipazione dell'utente

1. **Approvato con atto C.C. n. 49 del 30/09/2002**
2. **Modificato con atto C.C. n. 34 del 28/06/2003**
3. **Modificato con atto C.C. N. 63 del 20/12/2003**
4. **Modificato con atto C.C. n. 56 del 29/09/2004**